



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-08-2019 (punto N 58)

Delibera N 1068 del 05-08-2019

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Paolo BANTI
Estensore Vito MAZZARONE
Oggetto

PIANO DI GESTIONE E CALENDARIO VENATORIO SULLA SPECIE DAINO PER
L'ANNATA VENATORIA 2019-20

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI MONICA BARNI	CRISTINA GRIECO	STEFANIA SACCARDI

Assenti

VITTORIO BUGLI	MARCO REMASCHI
----------------	----------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Piano gestione daino 2019_20

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il Decreto Dirigenziale 7727 del 6.06.2017 di approvazione del documento “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”;

Visto il parere favorevole dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 19813/T-A29B del 20 aprile 2017;

Considerati i dati di prelievo, censimento e proposta di piano di prelievo per l'annata corrente per ciascuna delle 230 unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) ricadenti in area non vocata per la specie Daino, di cui è giunta comunicazione da parte degli ATC e dei rispettivi titolari, mediante inserimento nel Portale TosCaccia realizzato dalla Regione per tale scopo;

Considerata l'istruttoria tecnica sui suddetti dati effettuata da parte degli uffici regionali;

Vista la richiesta di parere, contenente la proposta di piano di gestione e calendario venatorio per la specie Daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020, redatta dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione

(Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie), inviata ad ISPRA con nota Prot. 0277587 del 16/07/2019, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 7 della L.R. 20/2002;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta richiesta contenuto nella nota di cui prot. n. 48339 del 5 agosto 2019;

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Considerato che nel piano proposto per l'annata corrente sono stati posti in essere tali meccanismi di riequilibrio, innalzando i prelievi sulle femmine laddove erano state rilevati rapporti di prelievo a favore della componente maschile nell'annata precedente;

Viste le indicazioni contenute nel parere di Ispra relativamente ai tempi di prelievo;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche”, usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: *“Gli obiettivi di gestione stabiliti dall’Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l’agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l’organizzazione territoriale esposta in precedenza, l’obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltretutto alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E’ di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l’attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all’applicazione dell’art. 19 (“Controllo della fauna selvatica”) della legge 157/92.”*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di Daino di cui al presente atto;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di Daino suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 6 *Bis* comma 2 lettera I della l.r. 3/1994, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie Daino, nelle aree non vocate, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non autoctone, quale appunto il Daino, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo dell'anno precedente, come anche evidenziato da Ispra nel suddetto parere;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato “a scalare” ai sensi dell'art. 67

comma 8 del D.P.G.R 48/R del 2017, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume *“Ungulate Management in Europe: Problems and Practices”*, Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di sesso ed età il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 20 ottobre e successivamente dal 1° novembre al 15 marzo 2020, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età;

Visto il “Piano di prelievo” sulla specie Daino nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Considerato che coerentemente a quanto indicato all'art. 67 comma 8 del D.P.G.R 48/R del 2017, sia opportuno al fine di massimizzare gli obiettivi di prelievo, poter attuare per il Comprensorio o parte di esso il prelievo “a scalare” su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole Unità di Gestione (UdG) che compongono i singoli nuclei, riportati nella stringa finale di ciascuno, nell'allegato A;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento “Piano di prelievo” sulla specie Daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020 redatto ai sensi della l.r. 3/94 e del D.P.G.R 48/R del 2017, di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende Venatorie);

2. di disporre che il calendario di prelievo del Daino nelle Unità di Gestione di cui all'allegato A, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sia così definito:

Daino calendario prelievo

- maschi adulti (palanconi), maschi sub-adulti (balestroni):

dal 15 agosto al 20 ottobre 2019 e dal 1° novembre 2019 al 15 marzo 2020;

- maschi giovani (fusoni):

dal 15 agosto al 20 ottobre 2019 e dal 1° novembre 2019 al 15 marzo 2020;

- femmine adulte, sottili e piccoli (entrambi i sessi):

dal 15 agosto al 20 ottobre 2019 e dal 1° novembre 2019 al 15 marzo 2020.

3. di disporre che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 15 marzo 2020;

4. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi ivi previsti per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno innevato; tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002;

5. di stabilire che per l'attuazione dei piani di prelievo suddetti, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, il prelievo, deve essere segnato anche sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6 della L.R. 20/2002 o nella App "TosCaccia";

6. di stabilire che, in linea a quanto previsto nell'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, l'attuazione dei piani di prelievo nelle aree di cui alla presente Delibera, debba avvenire con le modalità del prelievo "a scalare"; spetta in tali casi all'ATC competente territorialmente di predisporre sistemi di monitoraggio dei prelievi, anche negli Istituti Privati contigui ai Distretti, che comportino la possibilità di attuare per ciascun Comprensorio o porzione di esso, il prelievo "a scalare" su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole UdG (Distretti e Aziende);

7. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI